

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



"AMUSE Amici Municipio Secondo - APS"

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 17, in videoconferenza, sono presenti in proprio n. 25 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Pier Giorgio Bellagamba, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti, in seconda convocazione, n. 25 associati su 115 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Guido Montalbani.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "AMUSE Amici Municipio Secondo" a "AMUSE Amici Municipio Secondo - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Piergiorgio Bellagamba

Piergiorgio Bellagamba
Roma 20/04/2021

Il Segretario

Guido Montalbani

Guido Montalbani



AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli	
N. .	3031
Seu	3
Da	23 SET 2021
RECEVUTO CON FURTO	
ELENTE	
M	

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMUSE Amici Municipio Secondo APS"**

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "AMUSE Amici Municipio Secondo APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma.

2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'Associazione in particolare, nell'ambito del II Municipio, ha lo scopo di favorire:

a) il miglioramento dei servizi per il cittadino, offerti dalla Pubblica Amministrazione, dalle società erogatrici di servizi e da privati, ed alla individuazione e promozione di nuovi servizi;



- b) il miglioramento del decoro delle strade, delle piazze e dei giardini e della fruibilità delle risorse pubbliche disponibili e individuazione e promozione di nuove risorse e infrastrutture;
- c) l'informazione, la formazione e, laddove opportuno, l'istruzione della cittadinanza su problematiche di interesse comune e relative soluzioni possibili, anche al fine di sviluppare il senso civico e la sensibilità sul "bene" comune e facilitare una più ampia socializzazione;
- d) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui al Dlgs 42/2004;
- e) la promozione della cultura e dell'arte;
- f) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- g) la tutela dei diritti civili;

Per il conseguimento del suo scopo, l'Associazione:

- a) raccoglie le istanze dei singoli cittadini e di gruppi di essi, approfondendo le tematiche proposte;
- b) stimola la discussione e l'approfondimento su tematiche di interesse comune, anche promuovendo studi, indagini, dibattiti, sondaggi e iniziative analoghe;
- c) dialoga e collabora in modo costruttivo con istituzioni ed organizzazioni, pubbliche e private, agendo come "sensore" e "stimolo", ma anche come "controllore" di quanto realizzato o in corso di realizzazione;
- d) propone azioni di informazione e confronto, verso la cittadinanza e verso le istituzioni;
- e) organizza manifestazioni, premi, feste ed eventi in genere;
- f) dà impulso alla raccolta della documentazione riguardante il territorio ed i beni di interesse artistico e storico;
- g) formula proposte;
- h) intraprende ogni iniziativa di comunicazione, anche avvalendosi di tecnologie avanzate, che risulti strumentale ai propri scopi;
- i) collabora alle iniziative, promosse da associazioni ed enti, che perseguano obiettivi allineati agli scopi dell'Associazione;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, sono stati o verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e hanno versato o verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,

gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. Per associarsi bisogna presentare una domanda scritta, essere ammessi dal Consiglio Direttivo e versare la Quota Associativa annuale.

3. All'atto della domanda di adesione, l'Associato fornisce i propri dati anagrafici ed un recapito di posta elettronica che verrà utilizzato dall'Associazione in quanto quest'ultima utilizza normalmente questo sistema per le comunicazioni con i propri Associati. E' responsabilità dell'Associato quella di informare l'Associazione dell'eventuale modifica di tale recapito.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

4. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della Quota Sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti negli Organi dell'Associazione.

5. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le Quote associative nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di Associato si perde per:

a) Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della Quota Sociale per l'anno in corso.

b) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della Quota Associativa

c) Esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle deliberazioni approvate dagli Organi Sociali, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto

associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

d) Decesso.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati (nel seguito anche Assemblea);
- b) il Presidente dell'Associazione (di seguito anche Presidente);
- c) il Consiglio Direttivo (nel seguito anche Consiglio)
- d) Organo di controllo (eventuale)

2. Tutte le cariche associative sono:

- a) ricoperte da persone all'interno della compagine associativa,
- b) elettive,
- c) svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio compito, previa autorizzazione del Consiglio.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. La convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (di seguito Ordine del Giorno).

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

5. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere il Presidente;
- d) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, eleggere i Consiglieri e l'eventuale Organo di controllo;



- e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associato interessato, ai sensi del presente Statuto;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
6. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando abbiano l'oggetto inserito nell'Ordine del Giorno e siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessario la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, fisicamente o per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti, fisicamente o per delega.
- 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario; ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
- 6. L'Assemblea si può svolgere anche con modalità telematiche (videoconferenza, skype e simili), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri (di seguito Consiglieri), oltre al Presidente che ne fa parte per diritto e lo presiede, scelti fra gli Associati.
- 3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso, ogni nuovo Consigliere scade insieme a quelli in carica all'atto della



sua nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5 il Consiglio decade dal momento che vengano meno la metà più uno dei suoi membri originariamente eletti dall'Assemblea.

6. Il Consiglio elegge nel proprio seno, su indicazione del Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque; almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con email o lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal presidente e dal segretario.

5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con modalità telematiche (videoconferenza, skype e simili), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

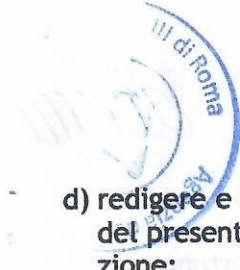
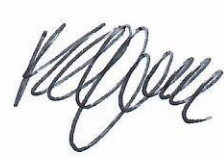
1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) tra i suoi componenti, su indicazione del Presidente, eleggere il Vice Presidente ed assegnare gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere;

b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
- 
- d) redigere e tenere aggiornato un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
 - i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
 - j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
 - k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente dell'Associazione

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è, se presente, anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario Generale ed il Tesoriere

- 1. Il Segretario Generale ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario Generale compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei Libri Verbali nonché del Libro Soci;
- 3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i Libri Contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.



Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale o nel sito internet



dell'Associazione, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.